SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1342-A)

RELAZIONE DELLA 4° COMMISSIONE PERMANENTE

(RELATORE DE ZAN)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti 7^a (Difesa) e 9^a (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1978 (V. Stampato n. **1790**)

presentato dal Ministro della Difesa
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
e col Ministro dei Lavori Pubblici

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1978

Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1978

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La 4^a Commissione del Senato, nel corso di dibattiti e attraverso ordini del giorno, ha sollevato in più occasioni il problema degli alloggi per il personale militare.

La situazione attuale appare da anni insostenibile per molte ragioni: gli alloggi sono carenti quantitativamente e spesso anche qualitativamente, sono inadeguati alle esigenze di rapidi trasferimenti proprie del personale militare in servizio. L'amministrazione militare ha dovuto ricorrere, sempre più frequentemente, all'edilizia privata o comunque non demaniale, aumentando i disagi e la precarietà della situazione.

Il Governo, rispondendo alle sollecitazioni del Parlamento, ha sempre preso atto della gravità del problema e si è impegnato a risolverlo alla radice. Sotto la pressione dell'emergenza, in attesa di provvedimenti organici, il Governo è stato purtroppo indotto in qualche momento a interventi non opportuni che furono largamente contestati anche dal Parlamento, come lo sfratto forzoso degli ex-militari dagli alloggi in cui abitavano, senza che prima si fosse adeguatamente provveduto ad una loro diversa sistemazione.

Tale semplicistica soluzione, teoricamente ineccepibile ma irrispettosa verso cittadini che hanno servito con onore e abnegazione il Paese, è stata successivamente corretta nel senso che si è tenuto conto dei singoli casi, evitando ingiunzioni ultimative. La conseguenza, tuttavia, è stata un'ulteriore accentuazione del problema degli alloggi di servizio e una più acuta consapevolezza della necessità di provvedimenti organici.

2. — Tale infatti non poteva essere considerata la legge 16 aprile 1974, n. 173, la quale, autorizzando per la costruzione di alloggi riservati ai militari la spesa di 1.250 milioni all'anno per cinque anni, si limitava a soddisfare solo alcune macroscopiche necessità. Mancava oltretutto, nella precedente legislazione, una definizione precisa degli alloggi di servizio, l'individuazione di procedure più snelle in materia di costruzione, acquisto e cessione in locazione di alloggi da destinare per esigenze di servizio al personale militare, nonchè norme non equivoche relative all'uso dei beni e delle aree demaniali.

Chiara appare anche l'esigenza di coordinare il programma edilizio per i militari in servizio col programma più generale di sviluppo dell'edilizia economica e popolare, trattandosi di esigenze non identiche ma certamente affini e con molte interferenze.

L'approvazione da parte del Parlamento del piano decennale per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata ed agevolata avrebbe messo in luce ancora più stridente la discriminazione cui è soggetto il personale militare, ove non si fosse provveduto con la necessaria sensibilità ed urgenza ad approvare in via definitiva il presente disegno di legge.

3. — Esso non recepisce tutte le esigenze affiorate in questi anni: non risolve, ad esempio, il problema delle altre categorie di pubblici dipendenti che si trovano nelle stesse precarie condizioni dei militari; non affronta il problema, socialmente rilevante, dei militari pensionati che occupano alloggi demaniali non di servizio e che si trovano abbandonati nel momento delicato del passaggio in quiescenza.

Il disegno di legge ha tuttavia il merito, rispetto alle leggi frammentarie vigenti, di affrontare lo specifico anche se limitato problema dei militari in servizio in modo organico, suggerendo una normativa assai più esatta e pertinente sia per quanto riguarda la destinazione degli alloggi per le esigenze di servizio, sia per quanto riguarda l'accesso dei militari di carriera alle agevolazioni dell'edilizia residenziale. Intende, cioè, tutelare il militare — come è giusto — sia nel presente che nel futuro, quando non sarà più militare.

4. — La caratteristica principale della « condizione » militare è la mobilità: gli alloggi di servizio devono pertanto assicurare in primo luogo la mobilità del personale per garantire la piena funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate.

Gli alloggi militari devono avere la natura di infrastrutture militari per consentire all'amministrazione di disporne con la necessaria elasticità, di utilizzare le aree demaniali disponibili e di provvedere direttamente alla progettazione, appalto e direzione lavori con sensibile risparmio di spesa.

Per evitare le carenze del passato, l'amministrazione militare deve poter usufruire, oltre che degli stanziamenti annuali previsti dalla legge, di un fondo permanente che può essere ottenuto solo imponendo un canone a carico di tutto il personale, salvo alcune limitate e giustificate eccezioni. Tale canone, per ragioni di equità, non può che essere commisurato alla posizione retributiva del dipendente: esso tuttavia riveste anche un valore morale per il piccolo sacrificio che a ciascuno viene richiesto.

Il disegno di legge è informato a questi criteri: e in tal senso esso è certamente innovativo, frutto di una *forma mentis* che si rivolge più alle esigenze della funzionalità che a quelle della mera assistenza.

5. — Il programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico destinato ai dipendenti degli enti, comandi e reparti delle Forze armate si sviluppa nel decennio 1978-87 (art. 1); esso viene approvato dal

Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e comunicato alle Camere nei 30 giorni successivi (art. 2).

L'articolo 4 stabilisce, per la sua realizzazione, interventi biennali mediante l'utilizzo delle aree e degli immobili demaniali disponibili e, in via secondaria, mediante acquisizioni o permute di aree o fabbricati con idonee aree o alloggi di tipo economico di proprietà dei comuni o di altri soggetti pubblici secondo le modalità previste dall'articolo 23.

I fabbricati, in tal modo costruiti — anche anteriormente all'entrata in vigore della legge — sono considerati ad ogni effetto di legge infrastrutture militari (art. 5), con una particolare classificazione in relazione alla loro destinazione (art. 6).

L'articolo 7 definisce in modo inequivoco le poche mansioni che danno diritto all'alloggio gratuito, diritto che decade con la cessazione dell'incarico.

Gli alloggi collettivi di servizio sono definiti dall'articolo 12.

I canoni di concessione sono stabiliti dal Ministro della difesa di concerto col Ministro dei lavori pubblici (art. 13) in modo congruo e in relazione alle specifiche forme di utilizzo (artt. 14, 15, 16, 20). L'articolo 22 stabilisce garanzie, a determinate condizioni, per gli assegnatari di alloggi ex-INCIS/Militari ora Istituto autonomo case popolari.

L'accesso dei militari di carriera alle agevolazioni dell'edilizia residenziale e pubblica sovvenzionata è regolato dagli articoli 24 e 25.

Il programma è finanziato per i primi due anni (15 miliardi nel 1978 e 20 miliardi nel 1979) con gli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa (art. 26): una soluzione apprezzabile che ha consentito di superare le difficoltà congiunturali con sacrificio di altre voci di bilancio pur ritenute importanti.

Nei restanti otto anni è previsto un finanziamento straordinario di 30 miliardi annui, cui si aggiungerà il fondo ottenuto mediante l'utilizzo dell'80 per cento dei proventi relativi ai canoni (art. 14).

6. — La realizzazione del programma qui analizzato consentirà all'Amministrazione della difesa di disporre di circa 50.000 nuovi alloggi. Tenuto conto degli alloggi attualmente esistenti, tale numero appare obiettivamente commisurato alle necessità che sono prevedibili nel prossimo decennio.

La 4ª Commissione del Senato, proponendo l'approvazione sollecita del presente disegno di legge, ne sottolinea l'utilità e l'urgenza anche se non ha mancato di denunciare le lacune che più sopra sono state richiamate, alle quali potranno e dovranno ovviare, in limiti ristretti di tempo, l'impegno del Governo e la sollecitudine del Parlamento, e che parzialmente trovano riscontro nel seguente ordine del giorno che viene proposto all'Assemblea:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare",

preso atto che l'accesso anche alla proprietà della casa per i militari non è stato regolato;

considerato che il problema del riscatto degli appartamenti ex-INCIS in godimento del personale militare non è stato previsto; rilevato che nel testo di legge non si dà risposta alcuna all'annoso problema degli alloggi demaniali non di servizio;

a conoscenza dell'orientamento del Governo più volte espresso e dell'impegno a promuovere i necessari strumenti di legge per affrontare nel suo insieme e in modo organico il problema degli alloggi per i militari e per il personale della Difesa, consapevole che con la legge in discussione si dà attuazione alla prima parte del suddetto programma, ma che è urgente dare corso anche agli altri provvedimenti,

invita il Governo a concludere rapidamente la predisposizione delle proposte e delle soluzioni riguardanti la questione della casa per i militari, ad adempiere gli impegni già indicati con la presentazione di uno specifico organico disegno di legge che conferisca fra l'altro al personale militare piena parità di diritti con i dipendenti civili dello Stato e a predisporre nel più breve tempo possibile una mappa dei demani per Regioni con l'indicazione delle superfici e degli immobili non più utilizzati a fini militari in previsione di una utilizzazione diversa da definire con le Regioni e con gli enti locali.

LA COMMISSIONE ».

DE ZAN, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

1º agosto 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

RUFFINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 agosto 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-1987, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.

Art. 2.

Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale programma è comunicato alle Camere entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Art. 3.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente articolo 2, nonchè sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

La relazione comprende indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive classificazioni.

Art. 4.

Il programma di cui al precedente articolo 2, fatta eccezione per gli interventi urgenti e per quelli di non rilevante entità di cui al comma terzo del presente articolo, sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche in deroga ad essi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato:

ad acquisire o ricevere in permuta aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o in mancanza di questi ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1, con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario, purchè nel rispetto dei piani regolatori comunali o di altri strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in Tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano, in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero della difesa, per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e nell'ambito dei piani e degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economi-

co, tenuto conto dei prezzi medi di vendita dell'edilizia convenzionata, e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. Tale facoltà è consentita anche dopo i primi due anni solo per gli interventi di non rilevante entità.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero della difesa.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 5.

Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 6.

In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:

- alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
- 2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
- alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
- 4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
- 5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC).

Art. 7.

L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente articolo 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonchè al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.

La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa.

Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Sono a carico dell'Amministrazione mili tare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

Art. 8.

Gli alloggi di cui al punto 2 del precedente articolo 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.

Con il regolamento di cui al successivo articolo 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.

La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

Art. 9.

Gli alloggi di cui al punto 2 del precedente articolo 6, quando sono assegnati

a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) capo di stato maggiore della Difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa;
- b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;
- c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 10.

Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3 del precedente articolo 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

Art. 11.

Gli alloggi di servizio di cui al punto 4 del precedente articolo 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

Art. 12.

Gli ufficiali e i sottufficiali a partire dal grado di sergente maggiore e corrispondenti possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono de stinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.

Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

Art. 13.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.

Art. 14.

Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in Tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

Art. 15.

Oltre al canone mensile di cui al precedente articolo 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 6 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.

Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

Art. 16.

I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestio-

ne dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo articolo 20.

Art. 17.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri alloggi di cui al precedente articolo 5.

Art. 19.

Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 20.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione — d'intesa con gli organi della rappresentanza militare — di commissioni per la assegnazione degli alloggi stessi.

L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

Art. 21.

In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito nel regolamento.

Art. 22.

Gli assegnatari utenti al momento della entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi.

In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonchè ai parenti di 1º grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso.

Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Art. 23.

Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto:

dal Ministro della difesa, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;

da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti;

dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

dal direttore generale del genio militare.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.

Art. 24.

Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione.

I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al Sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

Art. 25.

Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

Art. 26.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli numero 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi.

All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Con l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 20 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in uso al Ministero della difesa.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.